



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FUCKSIA e SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2016^(*)

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la tutela degli animali

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione europea sul benessere degli animali, sviluppata negli ultimi decenni in risposta a situazioni specifiche e a richieste politiche e dell'associazionismo in Europa, può essere fatta risalire alla direttiva n. 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, recepita in Italia con la legge 2 agosto 1978, n. 439.

Quattro anni dopo, il 15 ottobre 1978 a Parigi, presso la sede dell'UNESCO, fu presentata e proclamata la «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale» che propone l'etica del rispetto verso l'ambiente e tutti gli esseri viventi, sulla base della considerazione che ogni animale ha dei diritti e che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali. In particolare, l'articolo 8, stabilisce che la sperimentazione animale che implichi una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione, e che devono essere utilizzate e sviluppate tecniche sostitutive.

Successivamente, il Trattato di Amsterdam del 1997, con l'annesso Protocollo sulla Protezione e il Benessere degli animali che ha fissato i principali ambiti d'azione istituzionali rispetto al benessere animale, ben rappresenta un momento chiave sul benessere degli animali in quanto riconosce gli animali come esseri sensibili, principio ribadito nell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che

stabilisce la necessità di tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, dal momento che sono esseri senzienti.

È opportuno rammentare anche che la Commissione europea ha adottato il 19 gennaio 2012 una nuova strategia quadriennale (2012-2015) volta a migliorare in modo ancora maggiore il benessere degli animali nell'Unione europea, e che nell'incontro del 18 giugno 2012 il Consiglio europeo ha espresso, nelle conclusioni: l'importanza del miglioramento del benessere animale; la necessità di un approccio olistico con la semplificazione del contesto normativo, che non snaturi però il livello degli *standard* raggiunti in Europa, anzi ne rafforzi l'obiettivo di un continuo miglioramento; la necessità di individuare nuovi strumenti ed azioni volte al miglioramento degli *standard*; la necessità di rafforzare la strategia internazionale sul benessere al fine di limitare le distorsioni nei mercati e aumentare il valore del benessere degli animali.

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea ed internazionali sulla necessità di tutelare il valore condiviso di rispettare il benessere degli animali, di evitare di infliggere loro sofferenze inutili e di obbligare i proprietari o i detentori di animali a rispettare requisiti minimi di benessere, si reputa opportuno prevedere una struttura di livello nazionale che abbia la possibilità, qualora necessario, di articolarsi, anche temporaneamente, sul territorio, finalizzata a far garantire il benessere degli animali, nel riconoscimento che gli animali sono in grado di percepire la realtà e provare emozioni in quanto, appunto, «esseri senzienti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela degli animali)

1. Al fine di tutelare il benessere degli animali quale valore dell'Unione europea, è istituita l'Agenzia nazionale per la tutela degli animali, di seguito denominata «Agenzia nazionale», alla quale sono attribuite, in particolare, la vigilanza sulle strutture pubbliche e private adibite a canili, rifugi e allevamenti, anche attraverso visite ispettive e la promozione di programmi di divulgazione finalizzati a scoraggiare l'abbandono di animali e a favorire l'adozione di animali presenti nelle medesime strutture. La vigilanza si applica anche alle strutture adibite alla ricerca, all'addestramento di animali o all'intrattenimento, quali i circhi, alle strutture sportive che si basano sull'utilizzo di animali o alla loro preservazione, quali i giardini zoologici e i parchi zoologici.

2. L'Agenzia nazionale ha personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. È sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3. Al personale dell'Agenzia nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale delle altre Agenzie.

Art. 2.

(Attività tecnico-scientifiche)

1. Ai fini della presente legge, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio

delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale consistono:

a) nel monitoraggio della situazione igienica e sanitaria delle strutture pubbliche e private adibite a canili, rifugi e allevamenti;

b) nel monitoraggio delle iniziative legislative, regolamentari e di indirizzo in materia elaborate dall'Unione europea e dagli Stati parte dell'Unione europea;

c) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nell'integrale pubblicazione dei dati sulla situazione derivanti dal monitoraggio, anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo in raccordo anche con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche, al Governo e alle Camere, di proposte e pareri concernenti la tutela degli animali, la promozione del loro benessere e la riduzione di azioni o comportamenti ad esso contrari;

e) nella verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli animali;

f) nell'irrogazione di sanzioni amministrative alle strutture pubbliche e private adibite a canili, rifugi e allevamenti che in seguito ad ispezioni risultano sottoporre a maltrattamenti gli animali ospitati e carenti in termini di igiene e sanità pubblica;

g) in forme di consultazione con enti e associazioni di interesse per gli scopi ad essa attribuiti o funzionali allo svolgimento delle proprie attività;

h) nello svolgimento di attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fornendo gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché avanzando proposte per la predisposizione di documenti programmatici;

n) nello svolgimento di attività di consulenza con amministrazioni ed enti pubblici

e privati sulla base di specifiche convenzioni;

o) nello svolgimento di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico nei confronti di strutture pubbliche e private adibite a canili, rifugi e allevamenti allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle loro attività;

p) nella verifica della corretta applicazione e degli obiettivi conseguiti annualmente dall'applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

q) nella verifica che nessun animale è addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l'animale a oltrepassare le sue capacità, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite, dolori e altre sofferenze;

r) nella verifica che gli stabilimenti di macellazione siano progettati in modo da evitare all'animale la percezione della morte sua e dei suoi simili;

s) nella promozione dell'utilizzo degli animali ospitati in canili e rifugi, che per caratteristiche fisiologiche e comportamentali sono compatibili con gli obiettivi di progetti per terapie assistite con gli animali, per attività assistite con gli animali e per l'educazione assistita con gli animali, in particolare presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione o altri luoghi idonei.

Art. 3.

(Istituzione di uffici dell'Agenzia nazionale)

1. L'Agenzia nazionale per lo svolgimento delle proprie attività può istituire, anche temporaneamente, uffici nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, senza oneri aggiuntivi per le regioni e per le province autonome, che possono comunque prevedere l'assegnazione di finanziamenti.

Art. 4.

(Ordinamento dell'Agenzia nazionale)

1. Sono organi dell'Agenzia nazionale:

a) il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per non oltre due mandati consecutivi;

b) il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da tre componenti aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia nazionale, designati dal Ministro della salute e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni e può essere confermato per non oltre due mandati consecutivi;

c) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, designato dal Ministro della salute e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per non oltre due mandati consecutivi;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'Agenzia nazionale, che definisce i poteri e le funzioni degli organi della stessa. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

4. I regolamenti interni dell'Agenzia nazionale sono approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia nazionale)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia nazionale, costituito da centocinquanta unità, si provvede:

a) mediante il personale in servizio presso il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente;

c) mediante una selezione delle richieste pervenute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, diverso da quello di cui alle precedenti lettere a) e b), o ad esse estraneo.

Art. 6.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il personale dell'Agenzia nazionale designato dal consiglio, nell'esercizio

delle loro funzioni, sono agenti accertatori ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Disposizioni sanzionatorie)

1. È vietata la pratica dell'uccisione in serie per fini alimentari. Spetta all'Agenzia nazionale verificare l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *r*).

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le strutture adibite alla macellazione si adeguano a quanto disposto dal comma 1.

3. All'articolo 544-*bis* del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sette anni e con la multa fino a 40.000 euro».

4. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 544-*bis*, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e 544-*ter* del codice penale, sono destinate all'Agenzia nazionale per il suo funzionamento.

5. Le sanzioni di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. È vietato l'utilizzo di animali nelle attività di intrattenimento quali i circhi, pena l'applicazione al reo di una sanzione pecuniaria di euro 10.000. Alla stessa pena soggiace chi le autorizza. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate all'Agenzia nazionale per il suo funzionamento.